

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2582

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRAPPOLI, TIRABOSCHI, SODANO, PIERMARTINI, SCAGLIONE, LODIGIANI, MANCHINU, MARZO, DEMITRY, ZAVETTIERI, ARTIOLI, MUNDO, BARBALACE, SANGUINETI, COLZI, PIRO**

*Presentata il 21 febbraio 1985*

**Modifiche della legge 10 febbraio 1962, n. 57, in materia di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori**

ONOREVOLI COLLEGI! — Nel corso dell'ultimo decennio sono venuti emergendo mutamenti di vasta portata che hanno rivelato in parte obsoleti e superati i metodi di analisi e di gestione della realtà fino ad allora sperimentati.

Crisi dei rapporti internazionali, delle economie, delle istituzioni, delle stratificazioni sociali, confondendosi nelle cause e negli effetti, hanno rapidamente rovesciato valori e certezze che si ritenevano acquisiti come punti fermi di ogni analisi.

In tale contesto si è venuta affermando come valore la rapidità di spesa da parte della pubblica amministrazione anche in considerazione della intensità dei processi inflattivi in corso.

La ricerca di strumenti accelerativi, delle procedure che contrassegna in molteplici punti tanta parte della recente stagione legislativa, rappresenta un indi-

spensabile rimedio nei confronti di quei fattori attardanti dell'azione amministrativa che si sono ulteriormente palesati ancor più marcatamente in questi ultimi anni.

Tra l'altro, va tenuto presente che l'esigenza di snellire determinate procedure non è un fattore assente nemmeno in altri Paesi, soprattutto in relazione ad una difficile situazione congiunturale che investe le più varie zone geografiche europee.

Congiuntura resa ancor più acuta in quest'ultimo decennio per il grave fenomeno delle sopravvenienze svalutative, che determina mutamenti di metri monetari e sconvolgimenti di previsioni economiche rendendo così indispensabile il rigoroso rispetto di tempi rapidi e l'adozione di correttivi preordinati a mantenere gli obiettivi.

La medesima necessità di imprimere alla materia un aspetto meno farragino-

so, grazie ad una serie di prescrizioni miranti a una maggiore funzionalità delle normative, ha assunto rilievo e spesso anche in altri Paesi della Comunità Europea, come è facilmente riscontrabile da recenti ricerche di comparazione circa le procedure contrattuali pubbliche.

Come in altri Paesi, soprattutto quelli del sistema anglo-americano caratterizzati fra l'altro da un particolare grado di efficienza e di rapidità nell'area delle procedure contrattuali delle opere pubbliche, anche nel nostro Paese si sono recentemente palesate difficoltà nell'individuare l'appropriato punto di temperamento e di dosaggio, fra la selettività nella scelta dei contraenti e l'urgenza di certi interventi, fra gli aspetti del garantismo o *par condicio* e quelli della speditezza.

L'obiettivo della migliore utilizzazione delle risorse imprenditoriali esistenti in molteplici settori, dell'incremento della qualità delle prestazioni ottenibili nel rapporto contrattuale non sempre è conciliabile con lo specifico fine del risparmio di tempo; dal che deriva talvolta un arduo processo di impostazione inerente ad una relazione di efficienza tra le scelte decisionali di partenza, quelle della progettazione, e quelle relative agli interventi.

La necessità di tempi e risposte valide ed adeguate agli obiettivi è presente in tutte le esperienze di innovazioni in materia specialmente in relazione a quel ruolo delle opere pubbliche che costituisce una costante storica.

L'esigenza medesima è ancor più rilevante in riferimento a eventi congiunturali generatori di mutamenti dei metri monetari e di alterazione di previsioni economiche.

È in un quadro più specifico ma senza dubbio attinente a tale contesto generale, che si inserisce la problematica delle piccole imprese artigiane spesso a conduzione familiare.

A tal proposito le stesse, anelli più piccole della grande catena industriale ed imprenditoriale del Paese, vengono a soffrire, talvolta in modo drammatico, della stagnante o scarsa domanda di mercato.

Pur di sopravvivere, dette imprese artigiane, quasi tutte non iscritte all'Albo nazionale dei costruttori per l'esiguità delle strutture, si pongono di fatto nella posizione di dover assumere lavori per un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato e vivere a margine delle grosse imprese aggiudicatrici di appalti.

Dal contesto di circostanze conseguenziali alla congiuntura in atto, corre l'obbligo di rimuovere quelle cause patologiche che inficiano l'esistenza stessa delle piccole imprese artigianali ricercando, con adeguate innovazioni legislative, di rivitalizzare una vasta area produttiva allo scopo evidente di ridare impulso ad un settore intorpidito, di ripristino di una concorrenzialità più rispondente alla realtà, di eliminare cause e fonti di disgregazione e di squilibri sociali ed economici.

Inquadrata in siffatto angolo visuale, questa proposta di legge si propone di giungere ad un riequilibrio fra diverse esigenze: un tentativo cioè di rivedere il rapporto contrattuale in quelle parti e fasi in cui si venivano a formare situazioni abnormi aventi l'effetto negativo di scaricare il peso maggiore della crisi da domanda sulle spalle delle categorie produttive più deboli.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 1 della legge 29 marzo 1965, n. 203, dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1976, n. 191, e dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« L'iscrizione nell'Albo nazionale è obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a 100 milioni di lire di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. È facoltativa per i lavori il cui importo non superi il limite indicato ».

## ART. 2.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1976, n. 191, e dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, è sostituito dal seguente:

« La classifica secondo l'importo è stabilita come segue:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1) fino a lire ..... | 100.000.000      |
| 2) fino a lire ..... | 200.000.000      |
| 3) fino a lire ..... | 300.000.000      |
| 4) fino a lire ..... | 500.000.000      |
| 5) fino a lire ..... | 750.000.000      |
| 6) fino a lire ..... | 1.500.000.000    |
| 7) fino a lire ..... | 3.000.000.000    |
| 8) fino a lire ..... | 6.000.000.000    |
| 9) fino a lire ..... | 9.000.000.000    |
| 10) oltre lire ..... | 9.000.000.000 ». |